

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20347 Anno 2021

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 16/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso 37636-2019 proposto da:
NAFIL ABDALLAH, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio
dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI,
rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE MARIANI;



- ricorrente -

2021

427


contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del
Ministro pro tempore, PREFETTO della
PROVINCIA POTENZA, QUESTURA POTENZA;

- intimati -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE
di MELFI, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 09/02/2021 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;





rilevato che:

1. Nafil Abdallah proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del suo trattenimento di trenta giorni presso il Centro per il Rimpatrio (CPR) di San Gervasio in Potenza.
2. La parte intimata non si è difesa.

considerato che

1. Con unico motivo, il ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, lamenta la falsa o erronea applicazione degli art. 14 co. 5 *ter* Dlvo 286/1998 e degli art. 24 e 111 Cost.
 - 1.1. Lamenta che la norma indicata prevedeva l'utilizzo di particolari cognizioni tecniche ed investigative che facevano ritenere che dovesse escludersi la possibilità per il giudice di svolgere un sindacato pieno e assoluto sulla domanda di convalida: deduce, al riguardo, che dovevano essere valutati gli indici di pericolosità del soggetto da espellere e che il giudice di pace aveva ommesso di provvedere in tal senso, incorrendo nella violazione di legge denunciata.
 - 1.2. Si duole, ancora, del fatto che il decreto di fissazione dell'udienza di convalida era stato notificato al trattenuto soltanto la mattina dell'udienza, con ciò ledendo il suo diritto di difesa.
2. Il motivo è inammissibile.
 - 2.1. Quanto al primo profilo, il ricorrente non ha colto la *ratio decidendi* della pronuncia che, accogliendo le argomentazioni della Questura, ha convalidato, con motivazione congrua, logica e costituzionalmente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.



sufficiente, la richiesta di proroga del trattenimento nel CPR di San Gervasio per 30 giorni, misura questa che prescinde del tutto dalla pericolosità del soggetto da trattenere, rappresentando una modalità propedeutica all'esecuzione del decreto di espulsione, nei casi in cui è necessario un maggiore lasso di tempo per provvedere all'identificazione e, nel caso di specie, all'acquisizione dei documenti di viaggio che consentano il rimpatrio.

2.2. Quanto al secondo profilo, concernente la dedotta violazione del diritto di difesa, si osserva che il ricorrente omette di indicare quale attività difensiva gli sarebbe stata preclusa: al riguardo, si osserva che, da una parte, il giudice di pace ha rispettato i termini (strettissimi, e cioè 48 ore dalla trasmissione della richiesta di convalida della Questura) imposti dall'art. 14 co 4 e 5 TUI e, dall'altra, che non è stato comunque indicato quale *vulnus* avrebbe subito in ragione dei tempi brevi intercorsi fra la notifica del decreto di fissazione e l'udienza di comparizione, visto che non gli è stato impedito di nominare un avvocato che ha compiutamente apprestato la propria attività difensiva come dimostrato anche dal verbale in atti.

2.3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



decisione di merito” (cfr. al riguardo Cass. 26831/2014; Cass. 26419/2020).

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

4. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 9.2.2021

Il Presidente

Giacomo Travaglino

PRODOTTO IN...